



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

DETERMINA n. 389 del 20/04/2026

STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

**OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA_2025_008.7 - FARMACI -
AFFIDAMENTO A DITTE VARIE**

Direttore Struttura: **PANARELLI CESARINO**
Responsabile procedimento: **BASCHIERI PIERLUIGI**

Determina n. 389 del 20/04/2026

Fascicolo 238/2026 Cl: 1.06.03
Proposta n. 965/2026



IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con decreto n. 993 del 05/08/2021, in attuazione degli articoli 16 e 17 d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 15 bis del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502;

PREMESSO che con nota conservata in atti, il Direttore della Struttura Complessa di Farmacia Ospedaliera e Territoriale, ha provveduto a trasmettere i fabbisogni aziendali dei prodotti farmaceutici elencati nel prospetto allegato (All.to n. 1), necessari alle strutture ospedaliere, indicati e quantificati nella tabella allegata al presente provvedimento, già in uso presso le strutture ospedaliere e ambulatoriali aziendali o in sostituzione di analoghi prodotti in uso;

PREMESSO, altresì, che, ai sensi dell'art. 1 comma 449 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 7 comma 1 del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94 "nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui all'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e dell'art. 58 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, gli Enti del Servizio Sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle Centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali o convenzioni quadro stipulate da Consip SpA";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 comma 510 della L. 28 dicembre 2015 n. 208 le Amministrazioni Pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso dette convenzioni possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione dell'organo di vertice amministrativo trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti qualora il bene o servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della medesima Amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;

CONSIDERATE le determinazioni regionali in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario per l'anno 2026 adottate con DGR n. XII/5589 del 30/12/2025 e le normative in essa richiamate in quanto vigenti, nonché le pregresse deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia ivi elencate, in quanto specificamente pertinenti alla funzione di programmazione acquisto e controllo delle risorse strumentali necessarie al funzionamento del sistema;

Determina n. 389 del 20/04/2026



CONSIDERATO in particolare che, ai sensi delle sopra citate determinazioni regionali, è stabilita per le aziende ed enti del sistema sanitario regionale l'obbligatorietà di adesione alle Convenzioni stipulate dalla Centrale di committenza regionale (Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti) e da Consip SpA ai sensi dell'art. 26 comma 3 della citata L. 23 dicembre 1999, n. 488, con l'espresso divieto di attivare procedure di acquisto relative a beni e/o servizi già oggetto di contratti/Convenzioni stipulati dai medesimi enti, nonché il divieto di attivare procedure di acquisto autonome relative ad iniziative per approvvigionamenti già oggetto di programmazione sanitaria a livello regionale ed attribuite al suddetto soggetto aggregatore;

DATO ATTO dell'obbligo di acquisto per il tramite esclusivo del Soggetto Aggregatore Regionale sopra citato o Consip S.p.A. di beni e servizi compresi nelle categorie e soglie individuate dal DPCM 11/07/2018, adottato ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DL 24 aprile 2014 n. 66 convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, per le quali l'acquisto non può avvenire per via autonoma da parte degli Enti Sanitari se non all'interno delle soglie annuali di obbligatorietà previste, salvo richiedere al medesimo soggetto aggregatore, l'attivazione della relativa procedura di acquisto, per le esigenze di approvvigionamento in tali ambiti merceologici, qualora non sia già attiva una convenzione dello stesso soggetto o di Consip;

CONSIDERATO che, fermo restando quanto sopra, dette aziende ed Enti possono attivare procedure autonome, inviando informazione preventiva alla Direzione Generale Welfare, solo in casi eccezionali e per una durata e quantità limitate a soddisfare il fabbisogno aziendale fino alla data di attivazione delle Convenzioni programmate a livello aggregato;

CONSIDERATO che, ai sensi delle sopra citate disposizioni, le Aziende sanitarie, in sede di programmazione dei propri acquisti, sono tenute conseguentemente a verificare che siano disponibili convenzioni regionali o in subordine di Consip, con la possibilità in caso negativo di procedere ad attivare autonome procedure di acquisto per la stipula di contratti di durata limitata fino alla attivazione della convenzione regionale già nel frattempo programmata;

CONSIDERATO che solo in via residuale rispetto alle procedure centralizzate, le Aziende sanitarie regionali possono procedere attraverso forme di acquisizione aggregata, tramite le unioni di acquisto il cui perimetro è determinato dalla DGR Lombardia n. X/7600 del 20/12/2016;

Determina n. 389 del 20/04/2026



DATO ATTO che l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA), ha attivato la convenzione di seguito indicata per la fornitura dei prodotti farmaceutici ricompresi nei seguenti lotti:

- Convenzione ARIA_2025_008.7 - Farmaci ARIA - Lotto n. 52 aggiudicata a favore della ditta Norgine Italia Srl, con scadenza in data 02/10/2028;
- Convenzione ARIA_2025_008.7 - Farmaci ARIA - Lotti nn. 9, 12 e 13 aggiudicata a favore della ditta Glaxosmithkline S.P.A., con scadenza in data 22/09/2028;
- Convenzione ARIA_2025_008.7 - Farmaci ARIA – Lotto n. 43 aggiudicata a favore della ditta Otsuka Pharmaceutical Italy, con scadenza in data 01/10/2028;
- Convenzione ARIA_2025_008.7 - Farmaci ARIA - Lotto n. 3 aggiudicata a favore della ditta Novartis Farma S.p.A., con scadenza in data 08/08/2028;

DATO ATTO che con note conservate in atti, il Dirigente Farmacista della Struttura Complessa di Farmacia Ospedaliera e Territoriale, ha espresso parere favorevole in ordine all'adesione alle precitate convenzioni regionali fornendo il fabbisogno dei prodotti oggetto della medesima convenzione, necessari alle strutture ospedaliere;

VISTA la documentazione relativa alle convenzioni in esame, nonché tutte le informazioni necessarie per l'avvio delle procedure di adesione mediante NECA (Negozio Elettronico Centrale Acquisti);

RITENUTO dunque, in applicazione delle disposizioni sopra richiamate e delle note del predetto Dirigente della Struttura di Farmacia Ospedaliera e Territoriale di aderire alla convenzione sopra citata per i lotti suindicati;

DATO ATTO che con nota prot. n. 59280 in data 22/12/2020, considerati i vincoli derivanti dalle citate disposizioni normative e dagli indirizzi regionali sopra richiamati, il Direttore della Struttura complessa Gestione Acquisti, in caso di urgenza di acquisire i prodotti ricompresi nelle convenzioni centralizzate regionali o nazionali, è stato autorizzato a sottoscrivere anticipatamente gli ordinativi di fornitura, sulla base della preventiva valutazione tecnica circa la corrispondenza dei prodotti offerti in convenzione con le specifiche esigenze delle strutture utilizzatrici, dalle quali abbia acquisito il rispettivo fabbisogno;

DATO ATTO che in considerazione dell'urgenza di acquisire il fabbisogno per la fornitura sopra citata, si è anticipatamente provveduto ad emettere gli Ordinativi di fornitura (n. 216696245, 217273363, 216808940, 217522526) nelle date indicate nel prospetto

Determina n. 389 del 20/04/2026

allegato, a titolo di prenotazione dell'impegno del fornitore nei confronti di questa ASST per il quantitativo stimato dalla struttura proponente e per il conseguente importo presunto di spesa sulla base delle condizioni predeterminate dalla suddetta centrale di committenza;

DATO ATTO che, per ragioni di urgenza ed indifferibilità, al fine di garantire l'immediata disponibilità dei prodotti necessari alla tutela della salute degli assistiti, si è altresì reso necessario dare avvio all'esecuzione del contratto di cui ai predetti Ordinativi di Fornitura, attesa l'aggiudicazione già disposta dalla suddetta centrale di committenza regionale, a cui questa Azienda con il presente atto provvede ad aderire in ottemperanza alle disposizioni normative sopra citate e agli indirizzi regionali sopra richiamati per la gestione degli acquisti da parte delle aziende del servizio sanitario;

DATO ATTO conseguentemente che la validità contrattuale decorre dalla data di emissione dei suddetti Ordinativi di Fornitura, sino alla scadenza della Convenzione stessa;

DATO ATTO che l'adesione alla predetta convenzione comporta, relativamente ai prodotti prodotto oggetto di fornitura e per il periodo di validità dei contratti, una spesa complessiva presunta pari ad € 78.613,49 (Iva 10% esclusa), suddivisa come di seguito per singola convenzione:

OPERATORE ECONOMICO	SCADENZA CONTRATTUALE	IMPORTO DI SPESA PRESUNTA (IVA ESCLUSA)	CONTO ECONOMICO	LOTTO	DEC
Norgine Italia Srl	02/10/2028	€ 7.510,90896	80103500	52	Dr.ssa Marianna Rasori
Glaxosmithkline S.P.A.	22/09/2028	€ 19.089,17820	80103500	12	Dr.ssa Marianna Rasori
Glaxosmithkline S.P.A.	22/09/2028	€ 19.089,17820	80103500	13	Dr.ssa Marianna Rasori
Glaxosmithkline S.P.A.	22/09/2028	€ 8.484,07920	80103500	9	Dr.ssa Marianna Rasori
Otsuka Pharmaceutical Italy	01/10/2028	€ 15.560,19300	80103500	43	Dr.ssa Marianna Rasori

Determina n. 389 del 20/04/2026



Novartis Farma S.p.A.	08/08/2028	€ 8.879,95620	80103500	3	Dr.ssa Marianna Rasori
--------------------------	------------	---------------	----------	---	------------------------------

DATO ATTO che l'adesione alla predetta convenzione, a parità di consumi annui, per i lotti nn. 9, 12 e 13, non comporta una maggiore spesa annua in quanto le condizioni di adesione sono invariate rispetto a quelle attualmente in essere;

DATO ATTO che l'adesione alla predetta convenzione, a parità di consumi annui:

- per il lotto n. 43, comporta una maggiore spesa annua pari ad Euro 7.779,78, in quanto le condizioni di adesione sono maggiori rispetto a quelle precedenti;
- per il lotto n. 3, comporta una minore spesa annua pari ad Euro 467,47, in quanto le condizioni di adesione sono minori rispetto a quelle precedenti;
- per il lotto n. 52, non è comparabile in quanto trattasi di stesso principio attivo ma in dosaggi diversi;

DATO ATTO che la predetta fornitura di interesse di questa ASST risulta ricompresa nella programmazione triennale acquisti 2026-2028 adottata con decreto n. 429 del 27/03/2026, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs n. 36/2023;

RITENUTO di nominare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 114 del D. Lgs n. 36/2023, su proposta del Responsabile Unico del Progetto (RUP) che ne ha preventivamente verificato l'assenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, quale Direttore dell'Esecuzione del contratto derivante dalle predette adesioni il dirigente sanitario elencato nella tabella di cui sopra, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte delle Ditte aggiudicatrici di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la convenzione di cui trattasi;

TENUTO CONTO che il responsabile del procedimento **BASCHIERI PIERLUIGI** attesta la completezza, la regolarità e la legittimità dell'istruttoria;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Bilancio - Programmazione Finanziaria e Contabilità attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante dal presente provvedimento;

Determina n. 389 del 20/04/2026

DETERMINA

1. di aderire alla Convenzione di seguito indicata stipulata dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) di Regione Lombardia per la fornitura dei prodotti indicati nel prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato), aggiudicata alla Ditta ivi indicata, per i quantitativi, all'importo unitario e per la spesa complessiva riportata analiticamente nel medesimo prospetto:
 - Convenzione ARIA_2025_008.7 - Farmaci ARIA - Lotto n. 52 aggiudicata a favore della ditta Norgine Italia Srl, con scadenza in data 02/10/2028;
 - Convenzione ARIA_2025_008.7 - Farmaci ARIA - Lotti nn. 9, 12 e 13 aggiudicata a favore della ditta Glaxosmithkline S.P.A., con scadenza in data 22/09/2028;
 - Convenzione ARIA_2025_008.7 - Farmaci ARIA – Lotto n. 43 aggiudicata a favore della ditta Otsuka Pharmaceutical Italy, con scadenza in data 01/10/2028;
 - Convenzione ARIA_2025_008.7 - Farmaci ARIA - Lotto n. 3 aggiudicata a favore della ditta Novartis Farma S.p.A., con scadenza in data 08/08/2028;
2. di dare atto che l'adesione alla predetta convenzione comporta, relativamente ai prodotti oggetto della fornitura, per il periodo di validità del contratto, decorrente dalla data di emissione dell'ordinativo di fornitura indicato nell'allegato prospetto, sino alla scadenza della Convenzione stessa, una spesa complessiva presunta pari ad € 86.474,84 (Iva 10% inclusa), che viene conteggiata sul conto economico 80103500 del Bilancio 2026, 2027 e 2028 come di seguito:

OPERATORE ECONOMICO	SCADENZA CONTRATTUALE	IMPORTO DI SPESA PRESUNTA (IVA INCLUSA)	CONTO ECONOMICO	LOTTO	DEC
Norgine Italia Srl	02/10/2028	€ 8.261,99985	80103500	52	Dr.ssa Marianna Rasori
Glaxosmithkline S.P.A.	22/09/2028	€ 20.998,09602	80103500	12	Dr.ssa Marianna Rasori
Glaxosmithkline S.P.A.	22/09/2028	€ 20.998,09602	80103500	13	Dr.ssa Marianna Rasori
Glaxosmithkline S.P.A.	22/09/2028	€ 8.484,07920	80103500	9	Dr.ssa Marianna Rasori

Determina n. 389 del 20/04/2026

Fascicolo 238/2026 Cl: 1.06.03
Proposta n. 965/2026



Otsuka Pharmaceutical Italy	01/10/2028	€ 15.560,19300	80103500	43	Dr.ssa Marianna Rasori
Novartis Farma S.p.A.	08/08/2028	€ 8.879,95620	80103500	3	Dr.ssa Marianna Rasori

3. di nominare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 114 del D. Lgs n. 36/2023, su proposta del Responsabile Unico del Progetto (RUP) che ne ha preventivamente verificato l'assenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, quale Direttore dell'Esecuzione del contratto derivante dalla predetta adesione il dirigente sanitario elencato nella tavola sinottica di cui sopra, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte delle Ditte aggiudicatrici di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la convenzione di cui trattasi;
4. di recepire la documentazione relativa alla predetta Convenzione scaricabile dal sito web dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti Regione Lombardia;
5. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRETTORE della STRUTTURA

PANARELLI CESARINO

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)